



COMUNE DI GUSPINI

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 62

OGGETTO: *Piano Urbanistico Comunale – Precisazione Norme Tecniche di Attuazione – Individuazione delle aree e localizzazione Impianti Eolici nell’ambito del territorio Comunale. APPROVAZIONE DEFINITIVA.*

L’anno **duemilatre**, addì **ventitre** del mese di **settembre** alle ore **17,05** e segg., nel Comune di Guspini e nella solita sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, nelle persone dei Signori:

	P.	A.		P.	A.
AGUS Tarcisio	XX		LOBINA Simona		XX
CADEDDU Mariano Corrado	XX		MACCIONI Roberta		XX
CAMPUS Igina	XX		MARRAS Francesco	XX	
CHERCHI Renato	XX		MONTIS Severino	XX	
CONCAS Paolo	XX		PAU Giorgio		XX
DE FANTI Giuseppe	XX		PINNA Rossella	XX	
DI BIASE Lorenzo		XX	PODDA Enzo Filiberto		XX
FRAU Marinello	XX		SANNA Francesco Severino		XX
LAMPIS Adelger		XX	SANNA Stefano	XX	
LISCI Alberto	XX		TOCCO Walter Valerio F.		XX
LISCIA Ferruccio		XX			

Totale presenti N° 12

Totale assenti N° 9

E’ altresì presente il Signor Maccioni Antonio, nella sua qualità di Assessore esterno.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dr. Bellisai Salvatore.

Il Sindaco Signor AGUS Tarcisio, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria precedente delibera n° 12 del 17 marzo 2003, esecutiva a termini di legge avente per oggetto “Piano Urbanistico Comunale – Precisazione norme tecniche di attuazione – individuazione delle aree e localizzazione impianti eolici nell’ambito del territorio comunale” recante disposizioni sulla localizzazione di impianti eolici nel territorio comunale con la quale venne stabilito:

- A) E’ INDIVIDUATA nell’ambito del territorio Comunale, quale zona idonea alla realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, quella delimitata dalla Strada Statale n° 126 – dalla Strada Provinciale per PABILLONIS e dalla strada di penetrazione agraria denominata “Bia is Truccus”;
- B) LA REALIZZAZIONE di impianti eolici nel ambito del territorio comunale non dovrà in alcun caso contrastare con beni paesaggistici e ambientali che in linea di massima possono essere individuati come segue: *a) cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze; e) aree di interesse archeologico;*
- C) LA REALIZZAZIONE della torre/i tubolare/i di sostegno degli aerogeneratori nella zona individuata nel punto A) che precede, dovrà rispettare in ogni caso il distacco minimo dal confine del fondo/i limitrofo/i pari alla lunghezza del raggio delle pale del rotore, qualora questi ultimi siano di proprietà estranea all’intervento da realizzare. Altresì, tali distacchi dovranno trovare applicazione anche in relazione alle fasce di rispetto stradale da riferirsi a tutta la viabilità di uso pubblico presente nella zona di intervento;
- D) E’ VIETATA la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica in qualsiasi altra area del territorio comunale diversa da quella menzionata nel precedente punto A);
- E) DI PRECISARE l’art. 41 “ ZONE E – AGRICOLE – DISPOSIZIONI GENERALI” delle Norme Tecniche di Attuazione - allegate al vigente Piano Urbanistico Comunale, anche se non materialmente annotate, con le definizioni e precisazioni di cui ai precedenti punti A) – B) e C); D);

CONSIDERATO che le predette precisazioni costituiscono variante allo strumento urbanistico vigente;

CHE dell’adozione della delibera citata in premessa, ai sensi della vigente normativa, venne dato avviso con ampia pubblicità attraverso affissione di manifesti murali in ambito comunale, pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 15.05.2003 al 15.06.2003, nonché mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale (L’UNIONE SARDA);

CHE nel periodo di deposito degli atti e nei successivi 30 gg. dalla scadenza, è pervenuta l’osservazione prot. 4953 Del 14.07.2003, presentata dal Signor Murgia Gian Luigi di Guspini;

In relazione alla suddetta osservazione si rileva che viene richiamato, in alcune parti, un interesse diretto del proponente rispetto alle norme adottate con la delibera n. 12/03 sulle

cui considerazioni l'Amministrazione Comunale non si esprime escludendo esse dagli interessi generali perseguiti dallo strumento urbanistico.

E' pur vero che le considerazioni di interesse diretto, richiamate nell'osservazione, sono successivamente esplicate in quelle generali che, sinteticamente, possono riassumersi nella mancanza a monte, di studi e valutazioni più appropriati che avrebbero potuto determinare scelte diverse.

L'Amministrazione Comunale ha avuto fin dall'anno 2000, l'opportunità di confrontarsi con il problema degli impianti eolici. Fin da allora scontrandosi con la mancanza di un supporto legislativo Regionale, ha usato ponderatezza nella valutazione delle localizzazioni sulle singole proposte, escludendo fin da allora (delibera di C.C. n. 104 del 20.12.2000) le zone collinari e montagnose. Inoltre, la dislocazione su una parte del territorio comunale di numerose emergenze archeologiche ed ambientali, portavano ad una preclusione della parte Ovest della Strada Statale 126, nella localizzazione degli impianti. E' chiaro che tale scelta si basa su una generale salvaguardia dei beni citati, non focalizzandosi nel loro sito preciso, ma inserendoli in un contesto più ampio, connesso ai vincoli territoriali che già a ridosso su quella parte di territorio, quali gli ambiti del P.T.P. n. 10 (vincolanti e non), la riserva naturale ex LR 31/89, i numerosi corsi d'acqua pubbliche. La serie di elementi citati sono ampiamente recepiti dal PUC, che già in sede di approvazione iniziale esclude la possibilità di impianti simili a quello trattato in vaste aree agricole della zona.

L'aspetto citato in relazione ai benefici generali che offre l'energia pulita dell'eolico, nonché la ricaduta a carattere socio - economico, che essa potrebbe fornire, sono ampiamente valutati e trattati dal dibattito consiliare, come si può evincere dalla delibera 12/03.

Ma dalle stesse è rilevabile il fatto che la necessità di cautela nell'uso del territorio è soprattutto in funzione delle sempre più frequenti istanze pervenute per il posizionamento degli impianti eolici che generano senz'altro un ponderato approccio al problema generale salvaguardando in primis il territorio con le sue valenze. Le norme adottate dal C.C. ha quest'ottica, la quale può essere certamente rivista in presenza di eventi e normative generali più adeguate delle odierne sempre e secondo le prerogative proprie del C.C. che non necessitano di specifico richiamo. Per quanto sopra l'osservazione proposta non può essere recepita.

VISTO il vigente Piano Urbanistico Comunale ed in particolare le Norme Tecniche di Attuazione allegate allo stesso;

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n° 490 - *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali"*;

UDITA altresì la relazione del Geom. Serpi A. Bruno, Responsabile del Servizio, nonché i chiarimenti forniti in ordine alle richieste dei Consiglieri Cadeddu M., (sulle possibili connessioni e applicabilità con le direttive sull'eolico pubblicate sul B.U.R.A.S. del 30.08.2003); Cherchi R. (precisazioni sulla applicabilità di tali nuove norme); Concas P. (ubicazione delle aree);

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, mentre viene omissivo il parere contabile in quanto atto di indirizzo esclusivamente tecnico;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DATO ATTO che in apertura di discussione è rientrato in aula il consigliere Cadeddu M., mentre nel corso della discussione è entrato il consigliere Maccioni R.;

AD UNANIMITA' di voti espressi palesemente per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA le disposizioni sulla localizzazione di impianti eolici nell'ambito del territorio comunale adottati con la Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 17 marzo 2003 come di seguito specificate:
 - a) E' INDIVIDUATA nell'ambito del territorio Comunale, quale zona idonea alla realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, quella delimitata dalla Strada Statale n° 126 – dalla Strada Provinciale per PABILLONIS e dalla strada di penetrazione agraria denominata “Bia is Truccus”;
 - b) LA REALIZZAZIONE di impianti eolici nel ambito del territorio comunale non dovrà in alcun caso contrastare con beni paesaggistici e ambientali che in linea di massima possono essere individuati come segue: *a) cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze; e) aree di interesse archeologico;*
 - c) LA REALIZZAZIONE della torre/i tubolare/i di sostegno degli aerogeneratori nella zona individuata nel punto A) che precede, dovrà rispettare in ogni caso il distacco minimo dal confine del fondo/i limitrofo/i pari alla lunghezza del raggio delle pale del rotore, qualora questi ultimi siano di proprietà estranea all'intervento da realizzare. Altresì, tali distacchi dovranno trovare applicazione anche in relazione alle fasce di rispetto stradale da riferirsi a tutta la viabilità di uso pubblico presente nella zona di intervento;
 - d) E' VIETATA la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica in qualsiasi altra area del territorio comunale diversa da quella menzionata nel precedente punto A);
 - e) DI PRECISARE l'art. 41 “ ZONE E – AGRICOLE – DISPOSIZIONI GENERALI” delle Norme Tecniche di Attuazione - allegate al vigente Piano Urbanistico Comunale, anche se non materialmente annotate, con le definizioni e precisazioni di cui ai precedenti punti a) – b) e c);